

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 19-A-bis

Relazione di minoranza
della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PINNA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

MASSIMO STRUFFI

per il reato di cui all'articolo 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 15 luglio 1992

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Il 15 giugno 1992 il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Struffi, per il reato di cui all'articolo 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio).

In data 15 luglio 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 21 luglio 1992 e deferita alla Giunta il 27 luglio 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 27 e 28 ottobre e 4 novembre 1992.

Il senatore Struffi è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 28 ottobre 1992, nel corso della quale ha presentato documentazione.

La Giunta ha deliberato di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

La decisione della Giunta, assunta a maggioranza, non è condivisibile per diverse e fondate ragioni.

È vero che la giurisprudenza amministrativa è ormai prevalentemente orientata nel senso che le norme generali che vietano ai consiglieri comunali di partecipare a deliberazioni che riguardano o possono riguardare loro parenti o affini entro il quarto grado, non si applicano alle deliberazioni che hanno per oggetto atti regolamentari e tra questi anche gli strumenti urbanistici generali.

È infatti estremamente difficile, soprattutto nei piccoli comuni, che un consigliere comunale non abbia almeno un parente o un affine entro il quarto grado, proprietario di un immobile, o un terreno, interessato dal piano regolatore o da altro strumento urbanistico.

Ma è altrettanto vero che tale principio non esclude che il consigliere comunale, pur legittimamente partecipando alla deli-

berazione, abusi del proprio ufficio, se la scelta di piano che viene in concreto adottata non sia giustificata in termini di pubblico interesse e cioè da una razionale utilizzazione dei principi propri della buona tecnica urbanistica, ma risulti ispirata dal fine di favorire determinati interessi privati.

Ora, nella vicenda in esame, la richiesta di autorizzazione non appare in contrasto con tali principi, apparendo indubbia l'esigenza di un approfondimento istruttorio che valuti se le scelte concrete possano ritenersi razionali sotto il profilo urbanistico o debbano invece ritenersi ispirate dal fine di favorire congiunti di consiglieri comunali. Ad esempio si dimostrerebbe fondata tale seconda ipotesi se molte delle zone qualificate come di completamento risultassero non urbanizzate e prive di consistenti edificazioni; sicchè la scelta urbanistica sarebbe in contrasto con i criteri generali previsti nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che ha fissato *standards* pianificatori validi per l'intero territorio nazionale.

Infine, l'esigenza di approfondimento è convalidata anche dal fatto che l'adozione della delibera è avvenuta nonostante il parere contrario del segretario comunale, che ha rammentato il dovere dei consiglieri interessati di astenersi.

Non si riesce quindi a comprendere perchè - pur trattandosi di un'accusa non manifestamente infondata - che interessa tutti i consiglieri comunali che hanno votato la delibera di approvazione del piano regolatore generale, l'approfondimento giudiziario debba escludersi per il consigliere comunale Struffi, in ragione esclusiva della funzione parlamentare di cui lo stesso è investito.

Per queste ragioni ritiene opportuno proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere.

PINNA, *relatore di minoranza*